

18/120/CR6c/C14

POSIZIONE SULLE PROSSIME SCADENZE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI CLOUD

In base alle circolari 2 (criteri per la qualificazione dei cloud services provider) e 3 (Criteri per la qualificazione dei servizi SaaS) del 2018 di AgID entrate in vigore il 20 maggio 2018 (pubblicate sulla gazzetta ufficiale il 20 aprile 2018), come previsto dall'articolo 9 della circolare 3, a far tempo da sei mesi dall'entrata in vigore le PA sono obbligate ad acquisire servizi cloud solo dal marketplace.

Il termine quindi dei 6 mesi è previsto per il 20 di novembre 2018 e considerando che ad inizio settembre non risultano ancora disponibili servizi nel marketplace e che le modalità di presentazione delle richieste di qualificazione sono state rese disponibili solo a fine luglio 2018 e che le pubbliche amministrazioni devono poter garantire la continuità dei propri servizi, al fine di non creare un inutile obbligo inapplicabile si ritiene opportuno **richiedere un confronto con AgID per la modifica dell'articolo 9 della circolare 3**. Oltre ai termini dell'obbligo sembra infatti necessario chiarire anche i rapporti del medesimo con gli obblighi della legge finanziaria 2016 sulla spesa ICT e con il vigente codice degli appalti.

In particolare, tra le altre cose, si ritiene occorra tener presente:

1. Il vincolo imposto dalla programmazione biennale degli acquisti che richiede anche una programmazione realistica e vincolante dei tempi di attuazione del marketplace. Inutile imporre termini perentori insostenibili: se la piattaforma dedicata al Marketplace Cloud viene attivata entro il primo semestre dell'anno, allora è sostenibile prevedere un obbligo per gli acquisti nell'anno successivo, altrimenti si va ancora sull'anno dopo (esempio: se la piattaforma si attiva entro il 30/06/2019, allora l'obbligo potrà decorrere dagli acquisti del 2020, altrimenti si slitta al 2021, sempre che si riesca ad attivarla entro il 30/06/2020);
2. Vanno ampliati e contestualizzati gli SLI dei servizi SAAS, mettendo in condizioni le PA di poter effettuare valutazioni comparative tra le modalità alternative/tradizionali (acquisizione di servizi IAAS + software). L'obbligatorietà dovrà quindi essere vincolata anche alla sostenibilità economica ed al miglior rapporto qualità/prezzo ovvero rispettare i principi di buon andamento della PA ben richiamati dall'art. 30 del

Codice dei Contratti Pubblici, anche in relazione alla genericità del requisito R07. Tra questi si ricordano, a titolo di esempio:

- I tempi massimi garantiti per la RISOLUZIONE dei malfunzionamenti Software (oltre a quanto previsto su R02);
 - I tempi standard del servizio di help desk;
 - I tempi di risposta per assistenza, supporto e formazione;
 - Indicatori di efficacia per la formazione/supporto.
3. Tra i requisiti di integrazione vanno definiti, quelli minimi obbligatori, come ad esempio l'integrazione con SPID e le banche dati di interesse nazionale. Va anche definita un'architettura di riferimento solida per la cooperazione applicativa, sulla base dei modelli europei (ArchiMate/Togaf ...) conformemente ai livelli di sicurezza richiesti dalle diverse integrazioni. Va anche perfezionato il sistema SPID in modo da poter derivare delle "assertion" valide per i servizi di cooperazione applicativa.

Roma, 20 settembre 2018